

DETERMINA N. 7/09/DIR

Archiviazione della controversia Brennercom S.p.A. /Telecom Italia S.p.A. relativa al servizio di interconnessione inversa

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS recante “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica” (di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA l’istanza del 9 ottobre 2007, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 60391, in data 14 ottobre 2007, con la quale la società Brennercom S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia S.p.A. relativa al servizio di interconnessione inversa per l’anno 2006;

VISTA la nota del 22 ottobre 2007, prot. n. 62670 con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, nel prendere atto della suddetta richiesta di Brennercom, ha comunicato alla medesima che, a seguito dell’avvio del procedimento ex delibera n. 111/07/CIR relativo alla fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 4888/07, le attività procedurali connesse all’istanza di Brennercom sarebbero state avviate in esito al completamento del procedimento di cui alla delibera n. 111/07/CIR e contestualmente invitava Brennercom, qualora interessata, ad avanzare richiesta di intervento nell’ambito del suddetto procedimento;

VISTA l'istanza di Brennercom del 25 ottobre 2007 acquisita al prot. n.63667 di intervento nel procedimento avviato con delibera n. 111/07/CIR;

VISTA la delibera n. 39/08/CIR del 21 maggio 2008 recante "Fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007" con la quale l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con delibera n. 111/07/CIR;

VISTA la nota dell'11 giugno 2008, prot. n. 34778, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle società Brennercom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la successiva istanza del 12 gennaio 2009, acquisita al prot. n. 1479 del 14 gennaio 2009, con la quale la società Brennercom ha richiesto l'avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di interconnessione inversa per l'anno 2007, e fino al 31 luglio 2008, nonché la riunione del procedimento con il precedente avviato in data 11 giugno 2008;

VISTA la nota del prot. n. 2/reg. emergenza del 23 gennaio 2009 con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle società Brennercom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la determina n. 3/09/DIR del 2 marzo 2009 recante "Riunione delle controversie Brennercom S.p.A./Telecom Italia S.p.A. relative al servizio di interconnessione inversa" con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha disposto la riunione dei due suddetti procedimenti;

VISTA la nota della società Brennercom S.p.A. del 4 agosto 2009, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 60809 in data 6 agosto 2009, con la quale la predetta società, nel rappresentare il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, comunicava di rinunciare espressamente ai procedimenti instaurati presso l'Autorità e riuniti con determina n. 3/09/DIR;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante per cessata materia del contendere;

RITENUTO in ragione di tale rinuncia venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest'Autorità alla definizione della controversia;

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Brennercom S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. in materia di prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

Roma, 2 ottobre 2009

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco